



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 10/09/2015**

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE AGROALIMENTARI 3 settembre 2015

Legge 82/06, art. 9 - Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve, dei mosti e dei vini, compresi quelli atti a dare vini IGP e DOP, nonché delle partite (cuvée) atte a dare vini spumanti. Campagna vendemmiale 2015/2016.

L'anno 2015 addì 3 del mese di settembre, in Bari, nella sede dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Lungomare Nazario Sauro n. 45/47 - Bari

l'Assessore  
alle Risorse Agroalimentari

VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO, in particolare, l'allegato VIII del predetto Regolamento n. 1308/2013 rubricato "Pratiche enologiche di cui all'articolo 80", parte I "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole", e nello specifico:

- il punto A che prevede:
- al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedano, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
- al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può superare con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell'Appendice 1 dell'allegato VII del medesimo regolamento (UE) n. 1308/2013;
- il punto B che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento;
- il punto D che individua ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

DATO ATTO che in relazione alla classificazione delle zone viticole suddette, la Regione Puglia è inserita nella zona C III e, pertanto, il limite massimo dell'arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;

VISTI, inoltre:

- il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, concernente alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

- la Legge n. 82 del 20 febbraio 2006, recante “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”;
- il Decreto 9 ottobre 2012, n. 278, del Ministero delle Politiche agricole e Forestali recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli”;
- la D.G.R. del 4 novembre 2003, n. 1633 “Modalità per l’accertamento delle condizioni climatiche che richiedono l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia”;
- la D.D.S. n. 311 del 20/07/2015, che determina il periodo vendemmiale e delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2015 e prevede l’inizio di tali pratiche a partire dal giorno 01 agosto 2015;

#### PRESO ATTO:

- che l’articolo 9, comma 2, della citata Legge 82/2006 dispone che le regioni e le province autonome autorizzino annualmente, con proprio provvedimento, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica, dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità (VSQ) e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD);
- che il citato Decreto Ministeriale n. 278 del 9 ottobre 2012 prevede, tra l’altro, all’art. 2, che le Regioni e le Province Autonome autorizzino l’arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e trasmettono copia del provvedimento di autorizzazione all’Ufficio periferico del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all’ICQRF ed al Ministero;

#### PRESO ATTO, altresì:

- del parere favorevole, espresso nella seduta del 01/09/2015 dal Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale, all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) per l’intero territorio regionale;
- di quanto segnalato dagli Uffici Provinciali dell’Agricoltura, dall’Associazione Regionale Consorzi di Difesa Puglia e dal CRSFA “Basile Caramia” di Locorotondo (BA);
- del parere favorevole all’autorizzazione dell’arricchimento per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei mosti su tutto il territorio regionale pugliese trasmesso dal CREA con nota prot. n. 47780 del 02/09/2015 ed acquisita agli atti di questo Servizio Agricoltura - Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee in data 03/09/2015 al prot. n. 74534;

#### RITENUTO:

- per le motivazioni sopra evidenziate, che l’arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2015 (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini IGP e vini DOP) consenta di riequilibrare gli scompensi tra grado alcolico e quadro acidico dei mosti e mantenere alto il livello qualitativo dei vini regionali;
- che per la campagna vitivinicola 2015/2016, si possa consentire l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, mosti di uve, mosti di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, entro il limite massimo di 1,5% vol.;
- che la D.G.R. del 4 novembre 2003, n. 1633 stabilisce le modalità per l’accertamento delle condizioni climatiche che richiedono l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia;
- che la D.D.S. n. 311 del 20/07/2015 determina il periodo vendemmiale e delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2015 e prevede l’inizio di tali pratiche a partire dal

giorno 01 agosto 2015;

- che le suddette operazioni di arricchimento devono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e in conformità del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 278 del 09 ottobre 2012, ma soprattutto nei termini ed entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;

- che l'effettuazione di tale pratica enologica rimane comunque vincolata alla autorizzazione annualmente rilasciata dalla Regione Puglia;

D E C R E T A

1. di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, per la campagna vitivinicola 2015/2016, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Puglia e ivi raccolte, atti a diventare:

- a) Vini;
- b) Vini ad indicazione Geografica Protetta (IGP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
- c) Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;

2. di stabilire che le operazioni di arricchimento sono autorizzate solo per i prodotti ottenuti dalle uve di varietà classificate "idonee alla coltivazione" nel territorio della Regione Puglia, ai sensi della D.G.R. del 04 settembre 2003, n. 1371 e s.m.i.;

3. di autorizzare, al contempo, per la campagna vendemmiale 2015/2016, nel territorio della Regione Puglia, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale della partita (cuvée) dei prodotti atti a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta;

4. di stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di mosti e di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità sono autorizzate per le varietà di vite idonee alla coltivazione, nella territorio della Regione Puglia, atte alla spumantizzazione;

5. di disporre che l'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee provveda a trasmettere copia del presente atto a:

- MIPAAF;
- Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dando atto che l'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee provveda ad assicurare la diffusione anche sul sito istituzionale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nel BURP.

L'Assessore

Dr. Leonardo Di Gioia